

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, AMBIENTE E
RISORSE NATURALI
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI _____



MISURA 05

**«Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali
e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione»**

(art. 18 del Regolamento(UE) N. 1305/2013

SOTTOMISURA 5.1

**«Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici»**

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 5.1.1

**«Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze
disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici»**

Intervento 5.1.1.2

**«Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole»**

REGG. (UE) n. 809/2014

e n. 640/2014 DM n.

2490/2017 e DGR n.

133/2017

**SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED
ESCLUSIONI DALL'AIUTO. SANZIONI PER
INADEMPIENZE DEL BENEFICIARIO**

Luglio 2018

1. Premessa.

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.640/2014, nonché sul Decreto n. 2490 del 25-01-2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale* (di seguito: D.M. 2490/2017), come recepite dalla **Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017**, alla quale si rinvia per una più puntuale descrizione del quadro normativo di riferimento e per le “definizioni” utilizzate nel presente documento.

Le disposizioni in materia di riduzioni/esclusioni di cui al presente documento si applicano alla **Misura 5** “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione” **Sottomisura 5.1 – Tipologia di Operazione 5.1.1** “Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici” – **Intervento 5.1.1.2** “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole” del PSR 2014/2020 del Lazio, per la corresponsione di aiuti a favore di imprese agricole che realizzano investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.i.

Le riduzioni/esclusioni dell’aiuto possono essere applicate nell’ambito dei controlli di cui agli articoli 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post) del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

Tutti gli *Impegni, Condizioni di ammissibilità ed Obblighi (ICO)* stabiliti nelle disposizioni attuative di ciascuna misura/sotto-misura/tipologia di operazione e pertanto anche per la Sottomisura 5.1 – Tipologia di Operazione 5.1.1, sono identificati come singoli ICO all’interno dell’applicativo VCM, con riferimento, sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. I bandi pubblici per l’adesione ai vari regimi di aiuti sono definiti a livello di “tipologia di operazione” e in conseguenza, per l’ambito applicativo del presente documento, rispondono alla seguente classificazione riportata di seguito in ordine di priorità:

1. Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”
2. Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”
3. Tipologia di operazione 5.1.1. “Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici”
4. Intervento 5.1.1.2 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole”.

Anche gli ICO sono individuati nel sistema VCM a livello di intervento.

2. RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AL SOSTEGNO

Il bando pubblico stabilisce quali sono i requisiti e le condizioni di ammissibilità per l'adesione al corrispondente regime di sostegno attivato con la misura/sottomisura/tipologia di operazione. Al soggetto richiedente può essere concesso l'aiuto se, al momento della presentazione della domanda di sostegno fatte salve eventuali deroghe, sono soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità (*ICO della domanda di sostegno*).

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno di cui all'art. 48.2 del Reg. UE n. 809/2014, nonché nell'ambito del controllo in loco ai sensi dell'art. 49 dello stesso regolamento, qualora l'operazione ricada nel relativo campione. Una ulteriore verifica delle condizioni di ammissibilità viene effettuata in sede di istruttoria di eventuali richieste di variante in corso d'opera, in funzione della natura della modifica proposta.

Il bando pubblico ed il provvedimento di concessione dell'aiuto individuano, inoltre, i requisiti e le condizioni di ammissibilità che devono essere mantenute nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno ed al pagamento finale (periodo ex post) e che, pertanto, assumono il carattere dell'impegno/obbligo. Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo ex post.

In virtù di quanto previsto all'art. 35. 1 del Reg. UE n. 640/2014, il mancato rispetto dei requisiti e dei criteri di ammissibilità, al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le deroghe concesse per il raggiungimento del requisito anche dopo la presentazione della domanda di sostegno o della concessione del contributo, comportano la non ammissibilità (rifiuto) all'aiuto ovvero la non ammissibilità della domanda di sostegno

3. RISPETTO DEI CRITERI DI SELEZIONE

Ogni operazione relativa allo sviluppo rurale e pertanto anche le domande presentate dai giovani agricoltori che aderiscono alla presente misura/sottomisura/tipologia di operazione, sono valutate e selezionate sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascuna misura del PSR, ed esplicitati nel dettaglio, nei bandi pubblici che attivano le misure/sottomisure/tipologie di operazione. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente rispetto ai criteri di selezione previsti. Nella presente misura, per l'accesso al sostegno è richiesto il possesso di un set di requisiti che comportino l'attribuzione di un punteggio 'minimo'. Tale vincolo costituisce, di fatto, una condizione di ammissibilità.

Le priorità ed i relativi punteggi attribuiti in base alla valutazione dei criteri di selezione concorrono, qualora ne ricorrano i presupposti, alla definizione delle graduatorie di ammissibilità.

Come per i criteri di ammissibilità, il bando pubblico stabilisce quali criteri di selezione devono essere mantenuti o, se del caso perseguiti o realizzati, nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e comunque dopo la concessione dell'aiuto, assumendo, di fatto, la connotazione di 'impegno'. Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della domanda di sostegno. In questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad



Esso corrispondente. Per la presente misura/sottomisura/tipologia di operazione, in attuazione del bando pubblico di cui alla DD n. G09152/2017, è previsto, inoltre, il punteggio ‘minimo’ pari a 20 punti con almeno 2 criteri.

- controllo in loco. In tale sede, sono verificati i criteri di selezione che hanno determinato l’ammissione a finanziamento dell’operazione;
- controllo amministrativo alla richiesta di variante in corso d’opera allorché sarà necessario verificare se la modifica proposta ha effetti sulla priorità e/o punteggio assegnato all’operazione e che ne ha determinato l’ammissione a finanziamento. In caso di fuoriuscita dell’operazione dalla graduatoria di ammissibilità, l’operazione decade totalmente con esclusione dal finanziamento e revoca dell’intero contributo concesso con eventuale restituzione degli indebiti percepiti maggiorati degli interessi;
- le medesime valutazioni di cui al punto precedente sono svolte in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento del saldo, qualora si accerti una parziale realizzazione degli interventi finanziati.

4. SANZIONI PREVISTE ALL’ART. 63 DEL REGOLAMENTO UE N. 809/2014.

A seguito del controllo amministrativo della domanda di pagamento, si stabiliscono:

- a) l’importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento (CR); se con la domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione di un eventuale anticipo percepito, l’importo CR ricomprende anche l’importo dell’anticipo richiesto;
- b) l’importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l’esame dell’ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento (CA)

Se l’importo di cui alla lettera a) supera l’importo determinato in applicazione della lettera b) di una percentuale superiore al 10%, si applica una sanzione pari alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la decadenza totale del sostegno, con recupero integrale delle somme eventualmente già liquidate.

La % X di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100(CR - CA)/CA$$

Se $X > 10$, il contributo erogabile (CE) al beneficiario sarà così determinato: $CE = CA - (CR - CA)$

La sanzione in argomento non si applica se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

Il procedimento sopra descritto si applica, *mutatis mutandis*, durante il controllo in loco. In tale sede, viene controllata tutta la spesa sostenuta per l’operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014 e poi le riduzioni stabilite, nei



5. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI/IMPEGNI

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione dell'aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il giovane agricoltore beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto con, rispettivamente, l'esclusione o la riduzione del aiuto.

In applicazione dei Regg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 e sulla base delle disposizioni attuative recate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 si riporta di seguito, per la **Misura 5** *"Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione"* **Sottomisura 5.1 – Tipologia di Operazione 5.1.1** *"Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici"* – **Intervento 5.1.1.2** *"Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole"* del PSR 2014/2020 del Lazio una tabella che riepiloga gli **obblighi** e gli **impegni** che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare a seguito della concessione del premio, con indicazione degli effetti e delle sanzioni (**riduzioni/esclusione**) derivanti da eventuali inadempienze per il mancato rispetto dell'impegno/obbligo come verificati ed accertati a seguito dell'effettuazione dei controlli amministrativi o in loco svolti sulle domande di pagamento e, infine, l'indicazione della relativa sanzione (riduzione/esclusione) in caso di inadempienza. Taluni impegni/obblighi si protraggono anche dopo il pagamento del saldo finale e pertanto rientrano anche nell'ambito dei controlli ex-post.

TABELLA – Descrizione degli impegni/obblighi e Sistema dei controlli e delle sanzioni

IMPEGNO/OBBLIGO	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
<p>Mantenere per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di "agricoltore attivo".</p>	<p>La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex post. Per la verifica del possesso del requisito si tiene conto dell'iscrizione, nel fascicolo unico aziendale del beneficiario della qualifica di "agricoltore attivo".</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dell'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Mantenere per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale un fascicolo aziendale aggiornato, essere iscritto all'Anagrafe delle Aziende agricole istituita ai sensi del D.P.R. n.503/1999 ed essere in possesso di una partita IVA attiva.</p>	<p>La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex post. Per la verifica del possesso del requisito viene verificato che il fascicolo aziendale e la Partita Iva siano attivi.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dell'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Effettuare gli investimenti ammessi a finanziamento nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di istruttoria e stabilito nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe autorizzate.</p>	<p>La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dell'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi. Non si applica la sanzione, in caso di proroga del termine autorizzata dalla struttura competente.</p>
<p>Mantenere la disponibilità delle superfici da assoggettare agli impegni per 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.</p>	<p>La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex post. Per la verifica relativa alle dimensioni aziendali si fa riferimento alla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale al momento del controllo.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dell'aiuto. Revoca del contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi. Nel caso in cui l'azienda ove è realizzato l'investimento subisca nel periodo di impegno una riduzione della SAU rispetto a quella iniziale maggiore del 40% e detta inadempienza perdura da oltre un anno a decorrere dal momento in cui viene accertata l'inadempienza a quello del controllo, si applica la decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Nel caso la riduzione della SAU sia inferiore al 40% e che detta inadempienza sia accertata per un periodo inferiore ad un anno, si applica una decadenza parziale dell'aiuto con una RIDUZIONE del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzioni del premio Valutazione del livello di inadempienza".</p>

<p>Non modificare la destinazione d'uso e/o a mantenere in uno stato di efficienza e funzionalità le opere finanziate effettuando le necessarie opere di manutenzione ordinaria, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di pagamento del saldo.</p>	<p>La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex post.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dell'aiuto concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo sulla sola domanda di pagamento dell'anticipo. La verifica viene svolta sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che il beneficiario è tenuto a trasmettere tramite PEC all'ufficio istruttore.</p>	<p>Decadenza parziale dell'aiuto con una RIDUZIONE dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza". Non si applicano riduzioni nel caso in cui il ritardo per l'avvio dei lavori sia imputabile, previa adeguata giustificazione, a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, oltre i quali viene comunque applicata la riduzione dell'aiuto prevista per l'inadempienza relative al presente impegno.</p>
<p>Gli interventi devono essere completati entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione escluse eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo sulla sola domanda di pagamento del saldo. La verifica viene svolta sulla base della dichiarazione di fine lavori presentata al Comune che il beneficiario è tenuto a trasmettere tramite PEC all'ufficio istruttore.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dell'aiuto concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, che comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità e/o variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo sulla sola domanda di pagamento del saldo.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dell'aiuto concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento.</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e in loco sulla domanda di pagamento del saldo.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dell'aiuto concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Il provvedimento di concessione, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA competente tramite PEC entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulla prima domanda di pagamento presentata dal beneficiario. Viene verificato il formale inoltro della PEC e l'avvenuta consegna all'ADA competente nonché la sottoscrizione del provvedimento di concessione.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dell'aiuto concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto del termine dei 15 gg previsti per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, l'ADA competente provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro i 15gg successivi alla data di notifica della diffida. La mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la decadenza totale dall'aiuto.</p>

<p>La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 (sessanta) giorni continuativi e successivi alla dichiarazione di fine lavori.</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale. Viene verificata la data di presentazione della domanda di pagamento che dovrà essere corredata della documentazione tecnica attestante l'avvenuta conclusione dei lavori.</p>	<p>Decadenza parziale dell'aiuto con una RIDUZIONE dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza", con un incremento proporzionale della riduzione in rapporto al numero dei giorni di ritardo. Un ritardo superiore ai 90 (novanta) giorni comporta l'ESCLUSIONE dell'aiuto concesso.</p>
<p>Conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata all'articolo 17 del bando pubblico (DD G09152/2017) e riportate anche nel presente provvedimento.</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post e accertano la disponibilità e la pronta reperibilità di tutta la documentazione contabile per la giustificazione e la tracciatura delle spese effettivamente sostenute e rimborsate.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza".</p>
<p>La realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dell'aiuto concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 24 del bando pubblico DD n. G09152/2017).</p>	<p>La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento. Vengono verificate in situ il rispetto delle disposizioni recate dal bando pubblico in materia di obblighi su informazioni e pubblicità.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza". Come stabilito dalla DGR n.133/2017 l'accertamento dell'inadempienza comporta in primo luogo la sospensione del pagamento del saldo, Intesa quale sospensione all'autorizzazione alla liquidazione da parte del funzionario istruttore. Detta sospensione viene annullata qualora entro i 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione di sospensione il beneficiario dimostri di aver rimediato in modo soddisfacente alla situazione, in caso contrario si darà seguito al pagamento del saldo con riduzione del 3% del premio.</p>
<p>Consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.</p>	<p>La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post. Viene verificata la disponibilità del beneficiario a consentire e autorizzare lo svolgimento del controllo.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dell'aiuto concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio.</p>	<p>La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Viene verificata la disponibilità del beneficiario a restituire le informazioni di monitoraggio e valutazione richieste dall'Amministrazione.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del 5% del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza". Come stabilito dalla DGR n.133/2017 in caso di mancato rispetto del termine stabilito per la trasmissione dei dati e di informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 gg lavorativi dalla data di notifica della diffida.</p>

		La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro li termini suddetti comporta l'applicazione di una riduzione del 5% del sostegno concesso.
Rinunciare a qualsiasi altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali per gli investimenti oggetto di contributo.	La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento.	Decadenza totale con ESCLUSIONE dell'aiuto concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.
In caso di cessione dell'azienda il cessionario, ha l'obbligo di comunicare entro il termine di 30 (trenta) giorni all'Autorità di gestione l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno.	La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento. Il controllo del rispetto del termine stabilito della comunicazione sarà effettuata solo nel caso di cessione dell'azienda. La verifica viene svolta sulla base della comunicazione fatta dal cessionario.	Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del contributo concesso, calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza", con un incremento proporzionale della riduzione in rapporto al numero dei giorni di ritardo. Un ritardo superiore ai 90 (novanta) giorni comporta l' ESCLUSIONE dell'aiuto concesso.
Per la cessione dell'azienda il cessionario, ha presentato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.	La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento. Il controllo del termine stabilito per la presentazione della domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa sarà effettuata solo nel caso di cessione dell'azienda.	Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del contributo concesso, calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza", con un incremento proporzionale della riduzione in rapporto al numero dei giorni di ritardo. Un ritardo superiore ai 90 (novanta) giorni comporta l' ESCLUSIONE dell'aiuto concesso.
In applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il beneficiario deve restituire il contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale: <ul style="list-style-type: none"> • cessi o rilocalizzi l'attività produttiva al di fuori dell'area del programma. • effettui un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico. • apporti una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 	Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post. Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario. La sanzione viene applicata nel caso in cui la <u>modifica all'operazione collaudata e liquidata</u> in sede di controllo amministrativo/in loco sulla domanda di pagamento finale si configura quale inadempienza agli impegni previsti ed anche nel caso in cui la stessa sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente ma realizzata contro parere negativo.	Decadenza parziale dall'aiuto con un RECUPERO , quale indebito percepito, del contributo versato che varia in proporzione dell'anno in cui l'inadempienza avviene, con l' <i>intensità</i> del recupero calcolata in base alle aliquote percentuali fissate dalla DGR n. 133/2017 e che di seguito si riportano: <ul style="list-style-type: none"> - 1° anno di impegno ex-post = recupero del 100% - II° anno di impegno ex-post = recupero del 80% - III° anno di impegno ex-post = recupero del 60% - IV° anno di impegno ex-post = recupero del 40% - V° anno di impegno ex-post = recupero del 20% La percentuale di recupero è calcolata sull'intero importo versato all'agricoltore per la realizzazione dell'operazione finanziata.
Il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI .	Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post. Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario. La sanzione viene applicata nel caso in cui la <u>modifica all'operazione collaudata e liquidata</u> in sede di controllo	Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.

	amministrativo/in loco sulla domanda di pagamento finale si configura quale inadempienza agli impegni previsti ed anche nel caso in cui la stessa sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente ma realizzata nonostante il parere negativo.	
Comunicare le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali.	Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post. Viene verificata la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale e la presentazione della relativa documentazione.	Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo "Valutazione del livello di inadempienza".

5.1 RIDUZIONI DEL PREMIO - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INADEMPIENZA.

Di seguito sono individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la **riduzione** del premio con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione). Per una più puntuale e dettagliata definizione dell'impegno/obbligo si rinvia a quanto già specificato nella precedente Tabella "Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni" e nel provvedimento di concessione del contributo:

IMPEGNO: *Mantenere la disponibilità dell'azienda ove viene effettuato l'investimento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Riduzione della SAU aziendale compresa tra il 10% e il 25%	Non si applica
Medio (3)	Riduzione della SAU aziendale compresa tra il 25,1% e il 40%	Riduzione della SAU aziendale compresa tra il 25,1% e il 40%	Non si applica
Alto (5)	Riduzione della SAU aziendale >40%	Riduzione della SAU aziendale >40%	Mancato rispetto dell'obbligo di mantenere la disponibilità dell'azienda per un periodo maggiore di un anno, rispetto al momento del controllo

IMPEGNO: *Avviare i lavori entro i 30 gg successivi alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Avvio lavori oltre 30 giorni ma entro 45gg
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Avvio lavori oltre 45 gg ma entro 60gg
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Avvio lavori oltre 60 gg ma entro 90 gg

IMPEGNO: *Presentare la domanda di pagamento del saldo entro i 60 gg continuativi e successivi alla dichiarazione di fine lavori.*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Presentazione domanda di pagamento del saldo oltre 30 giorni ma entro 60gg dal termine previsto	Non si applica
Medio (3)	Non si applica	Presentazione domanda di pagamento del saldo oltre 45 gg ma entro 90gg dal termine previsto	Non si applica
Alto (5)	Presentazione domanda di pagamento del saldo oltre 90 gg dal termine previsto	Presentazione domanda di pagamento del saldo oltre 90 gg dal termine previsto	Presentazione domanda di pagamento del saldo oltre 90 gg dal termine previsto

OBBLIGO: *Conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata all'articolo 17 del bando pubblico (DD G09152/2017) e riportate anche nel presente provvedimento.*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Mancata reperibilità dei documenti giustificativi delle spese per una operazione finanziata e realizzata per un importo complessivo minore di 1.000.000,00 di euro	Mancata reperibilità dei documenti giustificativi delle spese per una operazione finanziata e realizzata per un importo complessivo minore di 1.000.000,00 di euro per un periodo inferiore a due anni
Medio (3)	Mancata reperibilità dei documenti giustificativi delle spese al momento del controllo ex-post	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Mancata reperibilità dei documenti giustificativi delle spese per una operazione finanziata e realizzata per un importo complessivo maggiore di 1.000.000,00 di euro n si applica	Mancata reperibilità dei documenti giustificativi delle spese per una operazione finanziata e realizzata per un importo complessivo superiore di 1.000.000,00 di euro per un periodo inferiore a tre anni

OBBLIGO: *Adempierre a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità.*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

OBBLIGO: *Consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli in ogni momento e senza restrizioni.*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non adempiere agli obblighi in materia di accesso in azienda	Non adempiere agli obblighi in materia di accesso in azienda	Non adempiere agli obblighi in materia di accesso in azienda
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

OBBLIGO: *Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Medio (3)	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

OBBLIGO: *In caso di cessione d'azienda il cessionario ha l'obbligo di comunicare la cessione e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno entro 30 gg dalla cessione stessa.*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Fornire le informazioni richieste in ritardo ma non superiore ai 90 gg rispetto al termine previsto.	Fornire le informazioni richieste in ritardo ma non superiore ai 90 gg rispetto al termine previsto.	Fornire le informazioni richieste in ritardo ma non superiore ai 90 gg rispetto al termine previsto.
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Fornire le informazioni richieste con un ritardo superiore ai 90 giorni	Fornire le informazioni richieste con un ritardo superiore ai 90 giorni	Fornire le informazioni richieste con un ritardo superiore ai 90 giorni

OBBLIGO: *In caso di cessione d'azienda il cessionario ha l'obbligo di presentare domanda di pagamento corredata dalla necessaria documentazione giustificativa entro 30 gg dalla richiesta dell'Autorità di gestione.*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Presentare la domanda di pagamento richiesta in ritardo ma non superiore ai 90 gg rispetto al termine previsto.	Presentare la domanda di pagamento richiesta in ritardo ma non superiore ai 90 gg rispetto al termine previsto.	Presentare la domanda di pagamento richiesta in ritardo ma non superiore ai 90 gg rispetto al termine previsto.
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Presentare la domanda di pagamento richiesta con un ritardo superiore ai 90 giorni	Presentare la domanda di pagamento richiesta con un ritardo superiore ai 90 giorni	Presentare la domanda di pagamento richiesta con un ritardo superiore ai 90 giorni

OBBLIGO: *Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

5.2 MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI

Nella tabella “*Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni*” di cui al precedente capitolo 4, sono stati individuati e descritti gli impegni ed obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare con indicazione della sanzione, riduzione o esclusione dall’aiuto, nel caso di inadempienza.

Nel capitolo 5.1 “Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza” sono stati individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di una decadenza parziale con la riduzione del premio, con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione). Per detti impegni/obblighi l’inadempienza non comporta la decadenza totale con esclusione dall’aiuto, bensì una riduzione del sostegno calcolata in funzione del livello di inadempienza (basso = 1; medio =3; alto =5), in termini di gravità, entità e durata, nel rispetto della matrice (griglia) definita per ciascun impegno/obbligo.

Come già esplicitato nella richiamata DGR 133/2017, **la gravità** dell’inadempienza dipende in particolare dalle conseguenze che l’inosservanza di un impegno od obbligo producono rispetto all’obiettivo che lo stesso impegno od obbligo si prefigge, **l’entità** dipende dagli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme, mentre la **durata** è collegata al periodo di tempo in cui perdura l’effetto dell’inadempienza. La valutazione del livello di inadempienza e la relativa quantificazione della riduzione in termini sanzionatori, risponde ai principi di proporzionalità e gradualità.

Per ciascun impegno, pertanto, sono stati individuati degli indicatori al cui valore corrisponderà il livello basso/medio/alto dell’inadempienza in termini di gravità, entità e durata, posti tra loro in relazione nella matrice: livello di inadempienza – indicatore corrispondente – criterio (gravità, entità e durata).

In caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo di impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell’importo complessivo dei pagamenti relativi all’operazione. Nel caso in cui l’importo cumulato delle sanzioni relative ad inadempienze che comportano riduzioni dell’aiuto superiori all’importo della domanda di pagamento si procede, oltrechè al mancato pagamento dell’importo richiesto, anche al recupero delle somme in eccesso per un importo pari alla differenza tra le sanzioni cumulate e l’importo del pagamento finale, maggiorate degli interessi

In sede di controllo, il soggetto incaricato provvede, per ogni inadempienza riscontrata, alla quantificazione dei tre indicatori di verifica sulla base della ‘matrice’ suddetta. Qualora sia accertata un’**inadempienza di livello “Alto” per tutti e tre i criteri**, il **beneficiario è escluso dal sostegno** per la misura/sottomisura/tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni/obblighi non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

Negli altri casi, ai fini del calcolo della percentuale di riduzione da applicare, si determina la media aritmetica dei tre indicatori. La media ottenuta (che sarà necessariamente compresa nell’intervallo 1-5) rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione. Per il calcolo della media si fa riferimento al numero complessivo degli indicatori e pertanto la media si calcola sempre dividendo il punteggio ottenuto per il fattore 3. Al punteggio medio, così ricavato,

si abbineranno le corrispondenti percentuali di riduzione in base agli intervalli di valori in cui il punteggio ricade, come indicato nella tabella seguente:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$4,00 \leq x < 5,00$	10%

Pertanto in caso di applicazione di riduzioni del premio calcolate secondo le modalità suddette si procede alla rimodulazione del premio tenendo conto che il montante di riferimento al quale rapportare la riduzione percentuale (3%-5%-10%) è sempre il contributo pubblico totale concesso e non l'importo del contributo richiesto con la singola domanda di pagamento.

Il calcolo della riduzione, calcolata in percentuale, e la relativa decurtazione dell'aiuto viene sempre effettuata in sede di valutazione istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale.

ESEMPIO DI CALCOLO

Si fa riferimento ad una operazione per il quale è stato autorizzato e finanziato un contributo pubblico di 120.000 euro a fronte di un costo dell'investimento complessivo di euro 200.000, e pertanto con un'aliquota di finanziamento pari al 60%

Viene corrisposto un anticipo, a fronte della presentazione della relativa domanda di pagamento, di euro 60.000 (50% del contributo concesso).

Si prenda in considerazione una domanda di pagamento di saldo finale per un contributo di € 40.000, che riconciliato con l'anticipo già erogato equivale ad un contributo richiesto (CR) pari a € 100.000 (a fronte del contributo concesso di 120.000 €). A seguito dei controlli amministrativi/in loco sulla realizzazione degli investimenti per i quali è stato concesso il contributo vengono accertate e ritenute eleggibili spese sostenute per complessive 150.000 € a cui corrisponde un contributo (CA) per un valore di € 90.000. Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. UE n. 809/2014, ma poiché la differenza (euro 10.000) tra CR e CA supera di più del 10% il CA, l'importo del contributo erogabile (CE) sarà pari a:

$$CE = CA - (CR - CA) = 90.000 - 10.000 = 80.000 \text{ euro.}$$

Ne consegue che per la domanda di pagamento a saldo potrà essere autorizzato un importo di 20.000 €.

Ed ancora:

Se oltre all'applicazione dell'articolo 63 del Reg. 809/2014 ricorrono anche le condizioni per l'applicazione di eventuali ulteriori riduzioni per inadempienze non gravi si procede nel modo che segue.

Supponiamo che sia stata riscontrata una inadempienza non grave per l'impegno relativo a *“mantenere la disponibilità dell'azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno”*, per la quale i previsti indici di verifica siano stati valutati come indicato nella seguente tabella:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)	3	3	
Alto (5)			5

Si procede al calcolo della media aritmetica (x) dei valori relativi ai tre indicatori di gravità, entità e durata: $x = (3+3+5)/3 = 3,66$ che viene arrotondato a 3,6.

Nel caso in esempio, la media ricade nell'intervallo: $3,00 \leq x < 4,00$, che corrisponde ad una riduzione pari al 5 % dell'importo ammissibile al contributo.

L'importo del *contributo che è possibile liquidare (CL)* è così calcolato:

$$CL = 80.000 - (80.000 * 3\%) = 80.000 - 2.400 = 77.600$$

In questa seconda parte dell'esempio, ricorrendo entrambe le condizioni per l'applicazione dell'articolo 63 del Reg. UE n. 809/2014 e per le riduzioni per inadempienze non gravi, può essere liquidato al beneficiario per la domanda di pagamento del saldo finale di 40.000 € un aiuto complessivo di € 17.600 ($40.000 - (10.000 \text{ €} + 10.000 \text{ €} + 2.400 \text{ €})$), che sommato all'anticipo già versato corrisponde ad un aiuto complessivo riconciliato di € 77.600.

5.3 “RIPETIZIONE” DELLA INADEMPIENZA

La DGR 133/2017 definisce *“Inadempienza grave”* quando si verifica una delle seguenti due casistiche:

- quando i suddetti criteri di gravità, entità e durata sono tutti di livello “alto” (valore = 5) e la stessa inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi;
- quando un'inadempienza che comporta in ogni caso la revoca totale del sostegno risulta ripetuta con le stesse conseguenze.

La stessa DGR 133/2017 per *“Ripetizione di un'inadempienza”* stabilisce che la stessa *“dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura che prevedeva investimenti analoghi”*.

Qualora sia accertata un'inadempienza “grave”, tale da comportare la decadenza totale dall'aiuto, il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente ed il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile

successivo, da intendersi come esclusione sia dalla possibilità di presentare una nuova domanda di sostegno o una nuova domanda di pagamento, sia dalla possibile concessione o liquidazione di contributi in esito alla valutazione di domande di sostegno o di pagamento in itinere, nell'ambito dei due anni in argomento. Per "anno civile dell'accertamento" deve intendersi l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo, controllo in loco o ex post nell'ambito di cui è stata accertata l'inadempienza.

Le conseguenze di cui al capoverso precedente si applicano anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

Sulle verifiche connesse alla "ripetizione" dell'inadempienza (art. 35.3 del Reg. UE n. 640/2014) viene inoltre stabilito che:

1. Periodo di riferimento

- Detto periodo sarà di quattro anni solo per i controlli che saranno svolti sino a tutto il 2019 (es. se nel novembre 2019 si riscontra una violazione che determina la revoca totale, il periodo di riferimento per la verifica della eventuale ripetizione decorre dal novembre 2015).
- A partire dai controlli effettuati dal 2020, la verifica della eventuale ripetizione si riferirà a tutto il periodo di attuazione del PSR 2014-2020 (per es. nel 2021 si controlleranno comunque gli anni a partire dal 2016).

2. Oggetto della verifica (misura o tipologia di operazione).

- La verifica della eventuale ripetizione dovrà andare oltre la tipologia di operazione ed estendersi all'intera misura per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi comuni a più tipologie di operazioni della misura (es. tempi di presentazione della domanda del saldo; realizzazione completa dell'operazione; sottoscrizione del provvedimento di concessione; fornitura dei dati monitoraggio e per la valutazione; immediata cantierabilità, ecc.)
- La verifica della eventuale ripetizione si limita alla tipologia di operazione per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi specifici della stessa tipologia di operazione (ad es. gli obblighi connessi agli investimenti in tema di efficienza energetica non interessano tutta la misura 4 ma solo la tipologia di operazione 4.1.3; i vincoli a carico del giovane agricoltore che aderisce alla 6.1.1. non si estendono all'intera misura 6).

6. SANZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 898 DEL 23 DICEMBRE 1986 E SS. MM. II.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, ovvero le riduzioni o esclusioni dal premio per l'inadempienza agli obblighi/impegni a carico del beneficiario, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.